

## **TI\_GERICHTE 32.2018.193 vom 9. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2018.193](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2018.193)

FR: TI\_GERICHTE 32.2018.193 du 9 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 32.2018.193 del 9 ottobre 2018

### **Regeste**

Sospensione del diritto alla rendita durante il periodo di incarcerazione preventiva. Oggetto della lite

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

LPGA disciplina la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 se l'assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i coniugi ai sensi del cpv. 3. Quale ratio legis dell'art. 21 cpv. 5 LPGA va ritenuta la parità di trattamento dell'invalido con la persona valida arrestata che a causa della pena privativa della libertà perde il salario. Decisivo è che la persona giudicata scontando la pena è impedita nell'esercizio di un'attività lavorativa. Solo nel caso in cui il regime al quale la persona privata della libertà è soggetta le permette di svolgere un'attività lavorativa e quindi di rispondere alle sue esigenze vitali, non è possibile procedere ad una sospensione del diritto alla rendita. Determinante al fine della sospensione della rendita di un invalido è quindi se anche una persona sana nella medesima situazione a causa della privazione della libertà subirebbe una perdita di guadagno (DTF 133 V 1, consid. 4.2.4). La nostra Massima Istanza ha anche ribadito che il diritto alla rendita di una persona che si trova in carcere preventivo va sospeso in quanto anche una persona sana durante quel periodo deve, di regola, subire una perdita di guadagno. Conformemente alla giurisprudenza (DTF 116 V 326 con riferimenti) e per motivi di praticabilità questo vale solo se il carcere preventivo è di una certa durata. Questa "certa durata" della detenzione preventiva durante la quale una rendita potrebbe ancora essere versata – in analogia alla durata necessaria per procedere ad una modificazione del diritto in via di revisione ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 prima frase OAI – ammonta a tre mesi. Diversamente da una persona attiva che viene arrestata, nel caso di un invalido in detenzione preventiva la questione circa la colpa in merito alla continuazione del versamento della rendita non gioca alcun ruolo. Se più tardi dovesse risultare che è stato incarcerato a torto, la perdita della rendita farà parte del danno di cui chiederà il risarcimento all'autorità che lo ha ingiustamente imprigionato (DTF 133 V 1, consid. 4.2.4.2 pag. 8; per una conferma della giurisprudenza vedi le DTF 137 V 154, 138 V 140 e 281, 141 V 466 e la STF 9C\_523/2016 del 29 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 46 pag. 136). Va infine precisato che la sospensione del versamento è valido anche in caso di esecuzione anticipata della pena (STF 8C\_702/2007 del 17 giugno 2008 consid. 4). Infine, secondo le note marginali 6007 e 6008 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione invalidità (CIGI, valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018), la rendita va sospesa dal mese susseguente l'inizio della detenzione, rispettivamente

tre mesi dopo la carcerazione preventiva e deve essere versata interamente a partire dal mese durante il quale l'assicurato è rilasciato. 2.4. Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che RI 1 – al beneficio del diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015 (cfr. consid. 1.2) – è stato detenuto (carcerazione preventiva) dal 26 gennaio al 5 giugno 2018 (doc. AI 178/694). In simili circostanze – ritenuta la durata della detenzione (incontestatamente non riconducibile ai danni alla salute) superiore ai tre mesi e considerato che l'insorgente fa solo valere che si sarebbe trattato di una ingiusta carcerazione (“(…) dal 26 gennaio 2018, al 5 giugno 2018, nonostante l'assenza di precedenti specifici che ne motivavano la necessità, il ricorrente è stato posto ingiustamente in carcerazione preventiva per eccesso in legittima difesa. (...)” (I) ), senza tuttavia addurre e tantomeno comprovare che durante la medesima egli avrebbe potuto esercitare un'attività lavorativa. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Giova qui ribadire che nelle DTF 133 V 1 e 137 V 154 l'Alta Corte ha stabilito che ai fini della sospensione del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 21 cpv. 5 LPGA, nel caso di una persona invalida privata della libertà e/o sottoposta a misure stazionarie di cui all'art. 59 CP, determinate è se detto regime consenta o meno l'esercizio di un'attività lavorativa e che secondo la DTF 116 V 323 “(...) l'assicurato il cui diritto è stato sospeso durante il carcere non potrà nulla recuperare dall'assicurazione per l'invalidità. Se più tardi dovesse risultare che è stato incarcerato a torto, la perdita della rendita farà parte del danno di cui chiederà il risarcimento all'autorità che lo ha ingiustamente imprigionato. (...)” (regesto della DTF 116 V 323) – , conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), è a giusto titolo che l'amministrazione ha sospeso il diritto alla rendita intera dal 1. febbraio al 31 maggio 2018.

2.5. Come accennato, l'Ufficio AI ha emesso la preavvisata decisione di restituzione il 7 novembre 2018 (cfr. consid. 1.5 e doc. AI 184/756-757). Al riguardo questo Tribunale – ritenuto il silenzio dell'insorgente dopo la notifica della risposta di causa (V) nella quale è stata segnalata precisamente la decisione di restituzione del 7 novembre 2018 che l'assicurato non ha fatto oggetto d'impugnativa e rilevato che nei 30 giorni dal medesimo provvedimento era data la possibilità di chiedere il condono, come indicato nella decisione di restituzione (cfr. consid. 1.5 e doc. AI 184/756-757) – si limita a rilevare che vista la conferma, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 2.4), della sospensione del diritto alle prestazioni per il periodo dal 1. febbraio al 31 maggio 2018, le stesse risultano essere state indebitamente percepite dall'assicurato durante detto periodo. Del resto, in base agli atti dell'inserito, la pretesa di restituzione non risulta perentoria essendo stata fatta valere con decisione 7 novembre 2018 per prestazioni erogate nel periodo dal 1. febbraio al 31 maggio 2018 e, quindi, ampiamente nel rispetto del termine di prescrizione previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA.

2.6. Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.